

## **1° Incontro del Ciclo di seminari "Formarsi per collaborare"**

**Lecce, 19 marzo 2005.**

---

**<<La frammentazione delle competenze fra le Autorità Giudiziarie in materia minorile: riflessi sull'attività dei servizi.>>**

**- Avv. Tiziana PETRACHI -**

\* \* \* \* \*

La scelta del termine frammentazione, quale sostantivo per circoscrivere il tema del presente intervento, non è stata affatto casuale. Nell'esaminare, infatti, la tipologia di competenze che il legislatore ha inteso attribuire a varie Autorità Giudiziarie nella variegata e per nulla organicamente disciplinata materia minorile, ciò che immediatamente colpisce è la sostanziale distribuzione di funzioni e compiti di intervento fra diversi rami della Magistratura, senza che siffatta suddivisione risulti essere stata effettuata secondo un disegno normativo sistematico e coerente, con il conseguente rischio di preoccupanti sovrapposizioni di giudicati ovvero di altrettanto temibili carenze sul piano operativo.

Per entrare immediatamente nel cuore della questione è sufficiente muovere dall'analisi dell'art.30 Cost., norma in virtù della quale il legislatore si è impegnato ad equiparare la tutela giuridica e sociale dei figli naturali a quella dei figli legittimi. Non bisogna, tuttavia, dimenticare che tale norma, come diverse altre statuizioni costituzionali, detta un precetto di mera natura programmatica, rimettendo al legislatore ordinario l'attuazione del principio in essa cristallizzato.

Procedendo, pertanto, ad un'analisi della vigente normativa, il primo nodo problematico che risalta immediatamente all'attenzione del giurista è la differente regolamentazione, o meglio la carenza di regolamentazione, fra ipotesi pressochè simili ovvero fra il caso in cui il naufragio di un rapporto di coppia, da cui siano nati dei figli ancora in età minore, riguardi una convivenza more uxorio (o anche un rapporto non stabile) ovvero una relazione coniugale.

Cosa prevede, infatti, il vigente ordinamento riguardo ai figli minori di una coppia di conviventi more uxorio che improvvisamente facciano cessare il proprio rapporto? Gli unici soggetti a cui, in situazioni che definiremmo non patologiche, è rimessa qualsivoglia decisione - in ordine all'affidamento dei figli ed al loro mantenimento - sono di fatto i soli genitori naturali, già conviventi more uxorio. La qual cosa non dovrebbe comportare alcun tipo di meraviglia se non balzasse immediatamente agli occhi che per i figli naturali è di fatto prevista una tutela meno efficace, e per lo più residuale, rispetto a quella contrariamente garantita ai figli legittimi.

E' evidente, infatti, che nel caso di c.d. separazione di conviventi more uxorio l'intervento dell'Autorità Giudiziaria è soltanto eventuale e limitata alle ipotesi in cui si verificano situazioni di conflittualità più o meno gravi che possano far richiedere l'intervento della Magistratura. E' il caso, per esempio, di contrasti fra i genitori in ordine all'esercizio ed alle modalità di esercizio della potestà genitoriale, secondo quanto previsto dagli artt. 316 e 317 bis C.C., ipotesi in cui, a dire il vero, il Tribunale per i Minorenni può essere investito anche se una rottura del nucleo familiare non si è ancora concretamente verificata. Ma è, altresì, anche il caso di situazioni in cui il manifestarsi di talune condotte dei genitori naturali, reputate gravemente pregiudizievoli per i figli minori, sia tale da giustificare un provvedimento limitativo o ablativo della potestà genitoriale, provvedimento che andrà sempre adottato dal Tribunale per i Minorenni ed alla cui adozione potrà aver dato impulso anche il Pubblico Ministero, magari su segnalazione dei servizi sociali territoriali.

Nei casi in cui, al contrario, a separarsi sono genitori legati da vincolo coniugale, qualsivoglia decisione si debba assumere riguardo ai figli legittimi, tanto in ordine all'affidamento

che al mantenimento di questi ultimi, è rimessa obbligatoriamente al vaglio dell'Autorità Giudiziaria e, più precisamente, al Tribunale Civile ordinario. Sicchè l'intervento della Magistratura su questioni riguardanti i figli minori di coppie, già unite da vincolo matrimoniale, risulta essere espressamente previsto e procedimentalizzato tanto nel caso in cui i coniugi decidano di separarsi consensualmente che nell'ipotesi in cui gli stessi pervengano ad una separazione giudiziale.

Da tale semplice parallelismo fra situazioni riguardanti figli minori identiche nella sostanza giuridica, ma differenziantesi in virtù del diverso presupposto di formazione del nucleo familiare (matrimonio o legame di fatto), si evince una prima sperequazione di natura tanto normativa che di effettiva tutela. Basti pensare che diverse sono non solo le Autorità Giudiziarie che vengono investite delle diverse situazioni a secondo che riguardino figli naturali o figli legittimi, ma che le competenze, affidate ai diversi organi della Magistratura, tendono ad essere eccessivamente parcellizzate tra le stesse ad un punto tale da rendere spesso macchinosi gli interventi, che dovrebbero essere tempestivamente adottati a tutela dei minori.

Procedendo dapprima all'analisi della normativa riguardante gli effetti della separazione personale dei coniugi o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (o dello scioglimento del matrimonio civile) sui figli minori, emerge che la competenza funzionale a decidere tanto sulle questioni inerenti all'affidamento degli stessi che al loro mantenimento è rimessa al Giudice Ordinario, il quale è titolare del potere di disporre, caso per caso, in ordine alla tipologia di affidamento (monogenitoriale, congiunto o alternato) che sia maggiormente adeguato al caso concreto e, conseguentemente, di stabilire anche la misura del mantenimento che sarà dovuto dal genitore non affidatario. Appare chiaro, già da tali brevi accenni, che il compito del Tribunale Civile ordinario risulta essere, quantomeno dal punto di vista delle previsioni normative, disciplinato in forme maggiormente omogenee, dal momento che ad una medesima Autorità Giudiziaria è rimesso l'esame complessivo di una vicenda che inevitabilmente riguarda aspetti sia di natura personale che di natura patrimoniale. Il Tribunale Civile ordinario può, pertanto, forte della norma di cui all'art.155 C.C., nonché del disposto di cui all'art.6 Legge 898/1970, individuare la tipologia di affidamento più idonea a garantire l'esclusivo interesse morale e materiale della prole; accade così che possa essere disposto un affidamento congiunto o alternato, in luogo del più comune (nella prassi giudiziaria) affidamento monogenitoriale, con differenti statuizioni in ordine all'obbligo di mantenimento a secondo della tipologia di affidamento individuata.

Si pone a questo punto la necessità di comprendere quanto elastico sia il potere del Giudice Ordinario di decidere in ordine all'affidamento e quali possano essere le applicazioni effettuate sul piano pratico. Le norme innanzi citate (art.155 C.C. ed art.6 Legge 898/1970) indicano in effetti un ambito altamente discrezionale all'interno del quale è possibile che il giudicante adotti delle soluzioni del tutto innovative, soluzioni che, talvolta, possono determinare il paventato rischio di interferenze fra aree di competenza di altre Autorità Giudiziarie.

In quali situazioni può essere adottata, per esempio, una decisione di collocamento presso una terza persona ovvero, in caso di impossibilità, presso un istituto di educazione, ai sensi del comma 6° dell'art.155 C.C.? I gravi motivi richiesti dalla norma suddetta possono essere individuati nel solo caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, espressamente previsto dal comma 8° dell'art.6 Legge 898/1970? Bisogna innanzitutto intendersi sulla nozione di collocamento che è altro dalla nozione di affidamento: il collocamento individua la mera sistemazione in un luogo (di solito diverso da quello abituale), ma alcun mutamento comporta in rapporto ai poteri connessi all'affidamento. Sicchè ben potrà accadere che il Giudice della separazione disponga il collocamento di un minore ai sensi del comma 6° dell'art.155 C.C. senza nulla disporre sull'affidamento che rimarrà attribuito ad entrambi i genitori, ai quali il giudicante potrà eventualmente richiedere di attenersi ad alcune prescrizioni.

A questo punto viene da chiedersi se non sussista un mancato coordinamento tra l'art.155 comma 6° e la norma di cui all'art. 6 comma 8° Legge 898/1970, con la quale ultima si attribuisce al Tribunale Civile il potere di procedere nelle forme dell'affidamento familiare di cui all'art.2 Legge183/1984, affidamento che - è bene anticiparlo - può essere disposto di regola, a secondo

delle ipotesi rispettivamente previste dall'art.4 Legge 183/1984, dal Giudice Tutelare o dal Tribunale per i Minorenni su proposta dei servizi sociali territorialmente competenti.

Il quadro già ampiamente variegato della situazione normativa, in virtù di quanto innanzi accennato, subisce un ulteriore contraccolpo laddove si tenga conto dell'affermarsi di una innovativa prassi giurisprudenziale (ormai ampiamente diffusa in numerosi Tribunali Civili dell'intera penisola) in virtù della quale, in numerosi casi di separazione personale dei coniugi connotata da una elevata conflittualità, è stato previsto l'affidamento del minore della coppia separanda al Comune di residenza della famiglia con collocamento presso uno dei genitori e con delega espressa ai servizi sociali di effettuare un controllo incisivo sull'intrattenimento di un equilibrato rapporto fra il figlio minore ed entrambi i genitori. Tale tipologia di affidamento, non a caso definito "terapeutico", rivela la chiara finalità di promuovere - attraverso un provvedimento giudiziario - la consapevolezza di entrambi i genitori sulla pariteticità del loro ruolo, tanto da rendere indefettibile un costante monitoraggio delle relazioni del minore con entrambi i genitori, finalizzato al preciso scopo di favorire una maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale da parte di entrambi i coniugi separandi.

Tuttavia tale prassi giurisprudenziale, al di là della difficoltà di reperire un idoneo e specifico supporto normativo, comporta l'insorgere di un ulteriore nodo problematico, laddove si possa individuare in essa il chiaro rischio di uno sconfinamento in ambiti di competenza di altra Autorità Giudiziaria. Non è infrequente, infatti, che l'accesa conflittualità, conseguente ad una separazione personale dei coniugi, possa spalancare la strada all'adozione di provvedimenti di natura limitativa o ablativa della potestà genitoriale, provvedimenti che solo il Tribunale per i Minorenni è autorizzato ad adottare in virtù della competenza funzionale attribuitagli dagli artt.330, 333 e 336 C.C. in combinato disposto con l'art.38 Disp. Att. C.C.. Ecco, pertanto, che con estrema facilità potranno verificarsi le paventate situazioni in cui due differenti Autorità Giudiziarie (il Tribunale Civile ed il Tribunale per i Minorenni) potranno trovarsi ad essere investite della decisione su una medesima situazione di fatto con il rischio, neanche troppo latente, di aperto contrasto fra le diverse determinazioni giudiziali adottate.

E' evidente, peraltro, che l'affermarsi di una siffatta prassi giurisprudenziale in tema di affidamento di minori in seno ai Tribunali Civili necessiterebbe di un auspicabile intervento legislativo di coordinamento fra le diverse normative applicabili. Non a caso, infatti, l'adozione di strumenti, quali quello dell'affidamento al Comune con collocamento presso uno dei genitori (per la verità strumento già ampiamente collaudato da quasi tutti i Tribunali per i Minorenni nell'ambito delle procedure di cui agli artt.330, 333 e 336 C.C.) in giudizi di separazione personale dei coniugi, si inserisce nella più generale tendenza dell'intero ordinamento a valorizzare sempre più il ruolo squisitamente genitoriale, modificando con interventi innovativi una impostazione storica degli istituti cardine del diritto di famiglia e minorile.

Appare lecito chiedersi a questo punto se l'attribuzione della competenza funzionale al Tribunale per i Minorenni, per lo più nelle sole ipotesi in cui ricorrano i presupposti per l'attivazione delle procedure di cui agli artt.330 e 333 C.C., sia sufficiente a garantire quella equiparazione di tutela giuridica e sociale fra i figli naturali ed i figli legittimi. In particolare si discute sull'opportunità o meno che al Tribunale per i Minorenni possa essere riconosciuto, accanto al generale potere di assumere decisioni in ordine all'affidamento del figlio naturale tanto in situazioni di conflittualità che nell'ipotesi non patologica di cui all'art.252 C.C. (con la possibilità di inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori, ricorrendone i prescritti presupposti), il potere di statuire in relazione al mantenimento dello stesso; come noto, infatti, il meccanismo attraverso il quale è attualmente possibile ottenere il mantenimento a carico del genitore naturale non affidatario è quello previsto dall'art.148 C.C., norma che attribuisce al Presidente del Tribunale Civile di emettere un provvedimento (fortunatamente di natura monitoria) con il quale è possibile ottenere la corresponsione in tempi ragionevolmente brevi di un assegno di mantenimento in favore del minore.

Sicchè è ben possibile che, per una medesima vicenda giudiziaria vengano attivati più procedimenti, l'uno innanzi al Tribunale per i Minorenni (per le modalità, ad esempio, di esercizio della potestà genitoriale fra genitori non conviventi) e l'altro innanzi al Tribunale Civile (per la commisurazione di un adeguato contributo al mantenimento) con la conseguenza che i beneficiari ultimi (i minori) del complessivo intervento giudiziario siano vittime di un frazionamento di competenze che non sempre si atpeggia a sinonimo di celerità e di efficienza.

Basti pensare, infatti, che, nonostante l'attuale sistema normativo sia diversamente orientato, non è infrequente nella prassi giurisprudenziale dei tribunali minorili che questi ultimi, investiti delle questioni inerenti all'affidamento, abbiano correttamente "omologato" anche gli accordi di natura economica, intervenuti tra le parti e trasfusi in apposite convenzioni scritte tra i genitori del minore, allo scopo evidente di anticipare gli effetti di un provvedimento giudiziale che altra Autorità avrebbe potuto funzionalmente assumere in caso di disaccordo e che, in concreto, produce un benefico deflazionamento di un invisivo contenzioso.

Dall'analisi del quadro normativo fino ad ora effettuata sembrerebbe che le competenze tra le Autorità Giudiziarie in materia minorile si distribuiscano esclusivamente fra il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale Civile ordinario. Contrariamente da quanto possa a prima vista apparire, un'altra diversa Autorità Giudiziaria, che può essere investita dell'esame di questioni inerenti ai minori, è il Giudice Tutelare, istituito - come noto - quale ufficio autonomo presso ogni Tribunale Civile.

L'intervento del Giudice Tutelare, funzionalmente preposto a sovrintendere a tutte le tutele e le curatele, nonché alle c.d. amministrazioni di sostegno di recente introduzione, senza distinzione tra persone maggiorenni o minorenni, è, altresì, competente, ai sensi dell'art.337 C.C. (così come estensivamente interpretato dalla più illuminata Giurisprudenza di merito e di legittimità), a vigilare sull'osservanza dei provvedimenti che vengano adottati in favore di minori tanto dal Tribunale per i Minorenni (nei procedimenti civili minorili) che dal Tribunale Civile ordinario (nei giudizi di separazione e divorzio nei quali siano interessati figli minori). Tuttavia il controllo che il Giudice Tutelare è autorizzato a compiere non prevede la possibilità per lo stesso di intervenire sui provvedimenti decisionali assunti dalle altre Autorità Giudiziarie competenti, essendo limitato il compito dello stesso ad una mera attività d'impulso nei riguardi delle parti interessate, affinché trovino piena ed efficace attuazione le statuizioni da altri dettate. Importante è, pertanto, la collaborazione che il Giudice Tutelare riceve dai servizi sociali, ai quali può essere demandato il compito di individuare modalità operative che, senza produrre interventi modificativi sui provvedimenti in rapporto ai quali è operato il controllo (interventi modificativi che possono essere compiuti esclusivamente dalle Autorità Giudiziarie a ciò funzionalmente preposte), consentano di individuare - con le opportune cautele - la soluzione pratica di attuazione più utilmente percorribile.

Un problema che, ad ogni buon conto, si pone con notevole frequenza è quello di valutare se i provvedimenti assunti in favore di minori siano suscettibili di assoggettamento ad esecuzione forzata. Se non vi è dubbio che un ricorso all'azione esecutiva ordinaria può essere ammissibile nell'ipotesi in cui si debba ottenere il pagamento coattivo dell'assegno di mantenimento (si ricordi a tal proposito che l'art.148 C.C. prevede espressamente che il Presidente del Tribunale possa ordinare con decreto, assunte le opportune informazioni, che una quota dei redditi dell'obbligato al mantenimento sia direttamente versata all'altro coniuge o al genitore che sopporti in via personale ed esclusiva le spese per il mantenimento, istruzione ed educazione della prole), la medesima soluzione non sembra assolutamente percorribile laddove si debba dare concreta attuazione ad un provvedimento che disponga in ordine all'affidamento del minore o alle modalità di esercizio della potestà genitoriale ovvero all'esercizio del diritto-dovere di visita del genitore non affidatario.

In tali ultime ipotesi, nell'eventualità che sia fallita l'opera di impulso all'osservanza spontanea, operata dal Giudice Tutelare, la forma di tutela più opportuna è quella di intervenire con gli strumenti di cui all'art.333 C.C. ovvero, nei casi più gravi, di cui all'art.330 C.C., privilegiando un intervento giudiziale che, nel garantire l'interesse superiore del minore, non comporti l'utilizzo

di categorie giuridiche pensate (e certamente più adeguate) per l'esecuzione forzata di obblighi di natura per lo più patrimoniale.

All'esito delle considerazioni sino ad ora effettuate, si pone il problema di verificare quale tipo di ulteriori interventi di natura giurisdizionale siano previsti dall'ordinamento a tutela dei minori, indipendentemente dalla circostanza che la condizione di (eventuale) disagio degli stessi dipenda dalla separazione o dal divorzio dei genitori ovvero dalla cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio.

Non è infrequente, infatti, nella pratica giudiziaria che le vicende riguardanti individui di età minore siano connesse a situazioni in cui il nucleo familiare non risulta essere disgregato, ma il contesto in cui il minore si trova a vivere è tale da richiedere che vengano compiuti interventi adeguati a garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente idoneo, di vedersi assicurato un contesto di tipo familiare in grado di garantirgli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

In virtù del generale principio che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, il ricorso a forme di affidamento del minore che si rendano necessarie per assicurargli un ambiente di crescita sereno ed armonioso sono ammesse esclusivamente quando situazioni contingenti impediscano temporaneamente allo stesso di vivere in un contesto familiare idoneo; sicchè il legislatore ha previsto tutta una serie di ipotesi di affidamento del minore che consentano di graduare, a secondo delle singole vicende personali, il tipo di intervento più opportuno.

E' possibile, pertanto, che, al di là dell'ipotesi in cui si verifichi da parte dei genitori un affidamento spontaneo del minore a parenti entro il quarto grado senza che di tale determinazione vi sia obbligo di segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (che è, invece, un atto dovuto qualora l'affidamento spontaneo sia compiuto a terzi o a parenti oltre il quarto grado e tale affidamento si protragga oltre i sei mesi, in virtù di quanto espressamente disposto dall'art.9 c.4° e 5° Legge 183/1984), il servizio sociale del luogo di residenza del minore può disporre l'affidamento eterofamiliare (c.d. affidamento assistenziale) ai sensi dell'art.4 Legge 183/1984.

In tale ultima ipotesi il provvedimento di affidamento, proposto dal servizio sociale, sarà emesso dal Giudice Tutelare quando vi sarà stato il consenso dei genitori ed il periodo di affidamento non superi la durata massima di ventiquattro mesi; sarà, al contrario, competente ad emettere il decreto di affidamento il Tribunale per i Minorenni allorché non vi sia stato il consenso dei genitori oppure il periodo di affidamento debba essere superiore a ventiquattro mesi ovvero debba essere prorogato il periodo di affidamento massimo già disposto dal Giudice Tutelare.

A ben guardare l'affidamento di tipo c.d. assistenziale, di regola adottato esclusivamente per fronteggiare situazioni temporanee di difficoltà per il minore di continuare ad essere mantenuto, educato ed assistito dai propri genitori, risulta essere ontologicamente molto simile al c.d. affidamento giudiziario, disposto dal Tribunale per i Minorenni nelle ipotesi in cui ricorra taluno dei presupposti previsti dagli artt.330 e 333 C.C.. Sicchè è facile desumere che l'affidamento eterofamiliare, che sia di natura assistenziale ovvero di tipo c.d. giudiziario, tende ad influire sull'esercizio della potestà genitoriale che risulta essere compressa, in ragione dell'acquisizione dei relativi poteri in capo all'affidatario; ma, mentre nel caso di affidamento disposto in base all'art.4 Legge 183/1984, i compiti dell'affidatario si attuano tenendo conto anche delle indicazioni dei genitori (oltre che ovviamente delle prescrizioni stabilite dall'Autorità affidante), nell'ipotesi di affidamento c.d. giudiziario la potestà genitoriale subisce una limitazione dell'esercizio tale che potrà persino essere temporaneamente escluso laddove l'affidamento eterofamiliare sia stato conseguenza di un provvedimento di decadenza ex art.330 C.C..

Appare a questo punto di chiara evidenza quanto sia fondamentale il ruolo dei servizi sociali in un ambito in cui il loro intervento non risulta più essere eventuale (come nell'ipotesi di loro interessamento da parte della Magistratura su questioni minorili in rapporto a vicende di separazione e divorzio ovvero di contrasti fra genitori naturali sull'affidamento dei figli o

sull'esercizio della potestà genitoriale), ma è previsto quale momento di impulso per l'adozione di provvedimenti di tutela dei minori, non tanto gravi da precludere necessariamente il ricorso all'istituto dell'adozione. Tanto è vero che lo stesso legislatore ha attribuito al servizio sociale il ruolo di altissima responsabilità della programmazione dell'intervento di assistenza, attribuendogli, altresì, il compito di vigilanza sulla concreta attuazione del progetto tracciato e di relazionare sull'evoluzione della vicenda e sulla opportunità di prorogare o meno il periodo di affidamento eterofamiliare.

Ma ancora una volta, benché il quadro normativo sia strutturato per la disciplina di tale istituto secondo principi di maggiore organicità, si pone il problema della cointeressenza di organi differenti della Magistratura, ai quali compete il potere di emettere, a secondo dei presupposti indicati dalle relative norme della Legge 183/1984, i relativi provvedimenti di affidamento, con la conseguenza che, anche in tali ipotesi, si possano realizzare situazioni in cui due diverse Autorità Giudiziarie (il Tribunale per i Minorenni ed il Giudice Tutelare) debbano necessariamente coordinarsi per il perseguimento del massimo interesse tutelato. E' evidente, infatti, che l'attribuzione di competenze funzionali differenziate tra i suddetti rami della Magistratura nelle ipotesi di affidamento c.d. assistenziale (ma, per taluni aspetti, anche di affidamento c.d. giudiziario) comporti che, nell'applicazione pratica, avvenga che il decreto di affidamento, adottato dal Tribunale per i Minorenni, debba essere integrato dalla nomina dell'affidatario a tutore del minore, nomina che dovrà essere compiuta dal Giudice Tutelare, oppure che il provvedimento di affidamento, già adottato dal Giudice Tutelare ai sensi dell'art.4 c.1° Legge 183/1984 (con contestuale nomina dell'affidatario a tutore del minore), possa essere prorogato, in caso di accertato interesse del minore, oltre la durata massima di ventiquattro mesi con decreto adottato dal Tribunale per i Minorenni.

Le risultanze delle valutazioni, sinora compiute su una buona parte delle norme che, in materia minorile, regolamentano la competenza funzionale di varie Autorità Giudiziarie (Tribunale per i Minorenni, Giudice Tutelare e Tribunale Civile ordinario) nei casi innanzi esaminati, conducono a ritenere che un intervento legislativo (da più fronti auspicato da tempo) non sia più opportuno rinviare, anche e soprattutto in considerazione del ruolo certamente indefettibile e centrale che il Tribunale per i Minorenni ha nella materia minorile c.d. civile (oltre che, ovviamente, nella materia minorile c.d. penale): la circostanza, infatti, che la sola analisi - con metodo certosino - della norma di cui all'art.38 Disp. Att. C.C. consente di conoscere (talvolta con non rare difficoltà) quali siano gli ambiti nei quali è riconosciuta una competenza funzionale (per taluni aspetti sostanzianti in attività poco più che notarili) al Tribunale per i Minorenni, lascia particolarmente perplessi se solo si consideri che tale Autorità Giudiziaria, in forza della propria natura di giudice specializzato, più di altri organi della Magistratura è empaticamente orientata verso la realizzazione della piena tutela del superiore interesse del minore.

Non bisogna, d'altronde, trascurare, a chiusura di questo intervento sulla distribuzione di competenze fra diverse Autorità Giudiziarie in materia minorile, che la recentissima introduzione - nell'ordinamento italiano - di un istituto nuovo quale quello della responsabilità genitoriale, operata mediante il Regolamento Comunitario del 27.11.2003 n.2201 (in vigore dal 01.08.2004, ma applicabile solo dall'appena trascorso 01.03.2005) e sulla cui operatività in concreto è ancora presto per trarre delle valide conclusioni, potrebbe comportare un profondo squarcio nelle certezze secolari che hanno caratterizzato taluni storici istituti del diritto di famiglia quale quello della potestà genitoriale. Compiendo, infatti, una fugace osservazione sull'evoluzione di quest'ultimo istituto, trasformatosi dalla patria potestas di romana memoria a quello della potestà paterna nell'originaria stesura del Codice Civile sino ad arrivare a quello attuale della potestà genitoriale (coniato grazie alla Legge 151/1975 di Riforma del Diritto di Famiglia), sembra essere giunto il momento storico giusto che consenta di collocare finalmente i figli minori al centro del nucleo familiare e che, al pari, renda questi ultimi non più solo astratti soggetti giuridici, ma persone che possano una buona volta essere effettivamente munite del diritto di poter influire su decisioni che li riguardino

direttamente e rispetto alle quali i loro genitori risultino (con i dovuti accorgimenti) soggetti “esclusivamente” ad obblighi verso i figli.

Non è, infatti, priva di pregio la diffusa convinzione che, in una società come quella attuale, l'elemento doveroso del ruolo genitoriale debba essere valorizzato e reso prevalente (anche con interventi impositivi) rispetto a quello dei connessi poteri: un genitore responsabile sarà indubbiamente un padre o una madre più maturo e, pertanto, più consapevole del proprio “dovere” di anteporre l'interesse dei propri figli a vivere in un ambiente familiare adeguato e sereno a quello egoistico di far valere i propri potenziali diritti e poteri, sforzandosi di comprendere che, anche quando il nucleo familiare non sarà (per qualsivoglia ragione) più unito, le guerre degli adulti non dovranno in nessun caso contare fra le loro prime vittime i più deboli ed incolpevoli.